



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA

La Spezia, 20 gennaio 2015

LINEE GUIDA IN MATERIA DI ESPORTAZIONE ILLECITA DI RIFIUTI

Il Procuratore della Repubblica, ritenuto opportuno stabilire linee guida in materia di esportazione illecita di rifiuti al fine di assicurare modalità operative uniformi e di contenere le ingenti spese di custodia in caso di sequestro;

Considerato che l'Ufficio delle Dogane della Spezia, su richiesta dell'allora Direzione Regionale per la Liguria, ha trasmesso un disciplinare di servizio in materia di esportazione illecita di rifiuti con l'obiettivo di omogeneizzare le procedure di accertamento doganale e le conseguenti attività di PG, nonché di contenere al massimo, ove possibile, i costi economici conseguenti agli atti di accertamento di illeciti penali in materia;

Ritenuto di condividere gli obiettivi perseguiti e le procedure suggerite, dispone che il disciplinare di servizio in materia di esportazione illecita di rifiuti trasmesso a questa Procura dall'Ufficio delle Dogane della Spezia diventi Linea Guida a cui uniformarsi da parte dei magistrati nei casi di specie.

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Mario Paciaroni

*Per Accertamenti
in Spezia 20/01/2015
Caro le Pese*

Allegati:
disciplinare di servizio;
Lettera di trasmissione

INDICE

1. PARTE GENERALE

1.1 Regolamento (CE) n. 1013 del 14 giugno 2006


- Classificazione dei rifiuti e definizioni di base
- Definizioni
- Procedure per la spedizione dei rifiuti
 - procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta
 - procedura di informazione generale
- Esportazioni di rifiuti
 - Paesi non aderenti alla convenzione OCSE
 - Paesi aderenti alla convenzione OCSE
 - Spedizioni di rifiuti illegali

1.2 Decreto Legislativo n. 152 del 24 marzo 2006

- Le spedizioni transfrontaliere
- Disposizioni generali
- Il SISTRI
- Documentazione
- Il codice CER
- Sistema sanzionatorio

2. PROCEDURE SI SERVIZIO

- Analisi documentale
- Controllo fisico delle merci
- Attività di polizia giudiziaria
- Ulteriori adempimenti doganali



1. PARTE GENERALE

La materia riguardante la gestione dei rifiuti è disciplinata:

- in ambito comunitario dal Reg. CE n. 1013/2006 del 14.06.2006 (Relativo alle spedizioni di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni. Tra le più significative quelle apportate dalla Direttiva CE n. 31 del 23 aprile 2009, dal Reg. CE n. 219/ 2009 e dalla Decisione n. 438 del 10 agosto 2010;
- in ambito nazionale dalla parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 24 marzo 2006 (Testo Unico Ambientale), relativo alla gestione dei rifiuti, e dalle sue successive modifiche e integrazioni. Tra le più significative quelle apportate dai Decreti Legislativi n. 4 del 16 gennaio 2008, n. 205 del 3 dicembre 2010 e n. 121 del 7 luglio 2011, emessi a seguito di Direttive comunitarie, quali la n. 98 del 19 novembre 2008, o per adeguare il testo della normativa nazionale allo stesso Reg. CE n. 1013/2006.

1.1 Regolamento (CE) n. 1013 del 14 giugno 2006.


Il Reg. CE n. 1013/2006 istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione: dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione (art. 1 comma 1).

In particolare per ciascun tipo di spedizione è prevista una specifica disciplina, riportata nei vari titoli:

- Titolo II (artt. 3 – 32) disciplina le spedizioni di rifiuti *“tra Stati Membri della Unione Europea con o senza transito attraverso Paesi terzi”*;
- Titolo III (art. 33) disciplina le spedizioni di rifiuti *“esclusivamente all'interno degli Stati Membri”*;
- Titolo IV (artt. 34 - 40) disciplina le spedizioni di rifiuti *“esportati dalla Comunità verso Paesi terzi”*;
- Titolo V (artt. 41 - 46) disciplina le spedizioni di rifiuti *“importati nella Comunità da Paesi terzi”*;
- Titolo VI (artt. 47 - 48) disciplina le spedizioni di rifiuti *“in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso Paesi terzi”*.

Restano tuttavia esclusi dall'ambito d'applicazione del regolamento:

- lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;
- i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
- le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa;
- le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al Regolamento CE n. 1774/2002; e le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, punto 1), lettera b), punti ii), iv) e v), della Direttiva 2006/12/CE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili;
- le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991);



- le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione.

Classificazione dei rifiuti e definizioni di base.

Il Reg. CE n. 1013/2006 classifica i rifiuti, in linea generale, a seconda che siano destinati:

- **allo smaltimento**, se gli stessi sono destinati a subire una delle operazioni previste dall'Allegato II A della Direttiva n. 12 del 5 aprile 2006;
- **al recupero**, se gli stessi sono destinati a subire una delle operazioni previste dall'Allegato II B della Direttiva n. 12 del 5 aprile 2006,

ed, in linea particolare, con una previsione quanto mai analitica inserendoli in elenchi o liste.

Premesso che i rifiuti la cui spedizione è **vietata** sono riportati in elenchi separati (Allegato V) in concreto la normativa comunitaria di cui trattasi ha ridotto a solo due liste la classifica dei materiali:

- **elenco verde**, che riporta i rifiuti non pericolosi, per i quali valgono gli obblighi generali di informazione previsti dall'art. 18 del Reg. CE n. 1013/2006.

Tale elenco, riportato nell' Allegato III, distingue diverse categorie di rifiuti, prevedendo di volta in volta particolari discipline. A solo titolo di esempio si possono ricordare: i rifiuti elencati nell'Allegato IX della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, alcuni tipi di rifiuti contenenti metalli provenienti dalla fusione e raffinazione di metalli, alcuni tipi di altri rifiuti contenenti metalli, quali ad esempio quelli provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe o i rottami elettronici, alcuni tipi di rifiuti di vetro in forma non dispersibile, etc.

- **elenco ambra**, che riporta i rifiuti pericolosi, i quali sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

Tale elenco è riportato nell'Allegato IV del Reg. CE n. 1013/2006.

Anche tale Allegato distingue, come nel caso precedentemente esposto, diverse categorie di rifiuti e prevede di volta in volta specifiche discipline.

In particolare poi la norma realizza una ulteriore suddivisione tra i rifiuti compresi in questa tipologia, infatti la Parte I dell'Allegato IV elenca quelli pericolosi in senso stretto, mentre quelli compresi nella successiva parte II dell'Allegato IV, sono quelli non necessariamente pericolosi, ma che potrebbero diventarlo in determinate circostanze e che quindi devono essere considerati tali.

Es.: alcuni tipi di rifiuti contenenti metalli, quali le ceneri e i residui di vanadio di cui alla sottovoce 262050, alcuni tipi di rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici, quali quelli di sistemi non a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale dei metalli, alcuni tipi di rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici, quali i fluidi idraulici di cui alla sottovoce ex 381900 o i clorofluorocarburi, etc.

Un'ulteriore categoria di rifiuti è delineata dalla terza definizione dell'art. 2 del Reg. CE n. 1013/2006, e consiste nella **miscela di rifiuti**, comprendente *“i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati”*.

Va evidenziato ad ogni modo che i rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono una miscela di rifiuti.

Definizioni

Particolare rilievo hanno, tra le altre e per quanto di interesse, le seguenti **definizioni**, riportate all'art. 2 del Reg. CE n. 1013/2006:

- **produttore:** il soggetto la cui attività ha prodotto i rifiuti (produttore iniziale) e/o chiunque abbia effettuato operazioni di pre - trattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- **detentore:** il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- **notificatore:** il soggetto, diversamente individuato a seconda che si considerino spedizioni provenienti o meno da uno stato membro, che intende effettuare o far effettuare (o anche, nel caso di importazioni o transiti, che abbia fatto effettuare) una spedizione di rifiuti a cui spetta l'obbligo di notifica;
- **destinatario:** la persona o l'impresa, posta sotto la giurisdizione del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;
- **autorità competente:** l'organismo designato dagli Stati membri dell'Unione Europea o dai Paesi terzi per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal regolamento. Tale autorità può essere di spedizione, di destinazione e di transito (in quest'ultimo caso non può coincidere con le prime due). Per l'Italia, in base al D. L.vo n. 152/2006, le Autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le Regioni e le Province autonome, mentre l'autorità di transito è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

Procedure per la spedizione dei rifiuti.

Il Reg. CE n. 1013/2006, agli artt. 3 e seguenti, che, pur essendo compresi nel titolo II della norma, sono richiamati anche ai fini dei successivi titoli IV, V e VI, prevede le procedure da porre in essere per la spedizione di rifiuti. Analogamente agli elenchi dei rifiuti, le procedure in argomento sono state ridotte, rispetto alla previsione previgente, da tre a due:

1. **procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta**, che impone che sia richiesta alle Autorità dei Paesi di spedizione, transito e destinazione il rilascio di una specifica autorizzazione, prima che avvenga la spedizione.

La procedura in argomento, disciplinata dagli artt. 4 e seguenti, va seguita:

- **per tutti i rifiuti, se destinati allo smaltimento;**
- **per le seguenti categorie di rifiuto, se destinati al recupero:**

- quelli di cui all'elenco ambra (Allegato IV del Reg. CE n. 1013/2006);



- quelli non classificati secondo una voce specifica degli Allegati III, III B, IV o IV A del Reg. CE n. 1013/2006;
- le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli Allegati III, III B, IV o IV A del Reg. CE n. 1013/2006, tranne che se elencati nell'elenco III A del medesimo regolamento.

La procedura in argomento, tra i vari adempimenti, prevede:

- la stipula di un contratto tra il notificatore e il destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati;
- la notifica, che consiste in una richiesta scritta, effettuata avvalendosi dei documenti di cui agli Allegati I A e I B al Reg. CE n. 1013/2006 (denominati rispettivamente documenti di notifica e di movimentazione), che il notificatore deve presentare all'Autorità competente di spedizione per poter effettuare il trasporto. La suddetta Autorità, a sua volta, è incaricata di trasmettere entro tre giorni la notifica alle Autorità di transito e destinazione. In condizioni particolari è consentito al notificatore presentare una notifica generale relativa a più spedizioni;
- la fornitura di informazioni e documenti a corredo della notifica, che possono essere espressamente previste ovvero ad eventuale richiesta delle autorità competenti;
- la prestazione di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione per coprire:
 - le spese di trasporto;
 - le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie;
 - le spese di deposito per 90 giorni;
- la decisione in merito alla spedizione notificata deve essere adottata dall'autorità competente entro trenta giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento;
- il notificatore, ottenuta l'autorizzazione, deve compilare il documento di movimento ed inviarne copia alle autorità competenti autorizzate almeno tre giorni prima dell'inizio della spedizione. Il trasporto deve essere accompagnato da tale documento e da una copia del documento di notifica;
- i soggetti coinvolti nell'operazione (notificatore, destinatario, autorità competenti e impianto che ha ricevuto i rifiuti) devono conservare i documenti inviati alle autorità competenti o da queste rilasciate per un periodo di tre anni dalla data in cui ha avuto inizio l'operazione;
- se una spedizione non può essere portata a termine (compreso il recupero o lo smaltimento di rifiuti), il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti, in linea di massima a proprie spese;
- vale il divieto generale di miscelare i rifiuti durante la spedizione.

2. procedura di informazione generale, che prevede che il notificatore consegni all'Autorità competente di spedizione il formulario di cui all'Allegato VII del Reg. CE n. 1013/2006 debitamente compilato e firmato (tanto dal soggetto che organizza la spedizione quanto dal destinatario).

La procedura in argomento è disciplinata dall'art. 18 del Reg. CE n. 1013/2006 e va seguita, nel caso la quantità di rifiuti superi i 20 Kg.:

- per i rifiuti di cui all'elenco verde (Allegati III o III B);
- per le miscele di rifiuti non classificate sotto una voce specifica dell'Allegato III ma composte da due o più rifiuti elencati nel suddetto Allegato III, a meno che ricorrano le eccezioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. B;
- per "le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento".



Di rilievo risulta il punto 2 dell'art. 18 che prevede che "Il contratto di cui all'allegato VII tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti acquista efficacia quando la spedizione ha inizio e comprende l'obbligo, qualora la spedizione dei rifiuti, o il loro recupero, non possa essere completata come previsto o qualora sia stata effettuata come spedizione illegale, per il soggetto che organizza la spedizione o, qualora quest'ultimo non sia in grado di completare la spedizione dei rifiuti o il loro recupero (ad esempio, perché insolvente), per il destinatario, di:

- a) riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo, e
- b) provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo".

Esportazioni di rifiuti.

Il titolo IV del Reg. CE n. 1013/2006 è dedicato alle esportazioni dalla Comunità verso i Paesi terzi. In tale ambito, hanno particolare rilievo, tra le altre, le seguenti previsioni:


sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento, ad eccezione di quelle dirette ai paesi EFTA che sono parti della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 e sempre che i suddetti paesi non abbiano proibito l'importazione di tali rifiuti nel loro territorio o che l'autorità competente di spedizione non abbia motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti nel paese di destinazione interessato.

Nei casi in cui l'esportazione verso i paesi EFTA di rifiuti destinati allo smaltimento è consentita, si applicano le disposizioni di cui al titolo II del Reg. CE n. 1013/2006 (con particolare riferimento alle procedure di notifica e autorizzazione preventiva scritta e di informazione generale), con gli adattamenti e le integrazioni specificate nell'art. 35 del medesimo regolamento.

per quel che riguarda le esportazioni di rifiuti destinate al recupero, occorre distinguere a seconda che il paese di destinazione sia o meno un paese aderente alla convenzione OCSE. In particolare:

1. Paesi non aderenti alla convenzione OCSE:

- per i rifiuti pericolosi di cui all'Allegato V (che riporta una classificazione diversa da quella dell'Allegato IV) del Reg. CE n. 1013/2006, per i rifiuti di cui il Paese di destinazione ha vietato l'importazione e per tutti quelli rientranti nelle altre categorie previste dall'art. 36 del medesimo regolamento, vale un divieto generale di esportazione;
- per i rifiuti non pericolosi elencati nell'Allegato III o III A del Reg. CE n. 1013/2006 l'Unione Europea chiede al Paese non aderente se intende importare i rifiuti non pericolosi destinati al recupero e quale procedura di controllo intende adottare. Le procedure ammesse sono:
 - divieto;
 - procedura di notifica e autorizzazione preventiva;
 - nessun controllo. In questo caso si applica la procedura di informazione generale e quindi i rifiuti sono semplicemente accompagnati dal modello indicato nell'allegato VII del regolamento.



Le spedizioni in Paesi non aderenti alla convenzione OCSE sono soggette a norme più restrittive che impongono il trasporto, dei soli rifiuti non pericolosi, secondo la procedura, nella generalità dei casi, di notifica e autorizzazione preventiva.

2. Paesi aderenti alla convenzione OCSE:

In caso di esportazione dalla Comunità di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A e di rifiuti o di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IV o IV A, si applicano le disposizioni del titolo II del Reg. CE n. 1013/2006, con qualche adattamento. In particolare, tra le varie disposizioni, si evidenzia che:

- la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta è richiesta per i rifiuti di cui all'elenco ambra (con eccezione per i rifiuti di cui all'Allegato V, parte 1, elenco A del Reg. CE n. 1013/2006, per i quali vige un divieto generale di esportazione) e all'elenco di cui all'Allegato III B e per le miscele di rifiuti elencate all'Allegato III A;
- la procedura di informazione generale è prevista per i restanti casi di rifiuti non pericolosi riportati nell'elenco verde (con eccezione per i rifiuti di cui all'Allegato V, parte 1, elenco B, per i quali vige un divieto di esportazione al verificarsi di determinate condizioni).


Per le esportazioni di rifiuti dirette ad alcuni particolari Paesi, valgono regole specifiche. Infatti:

- è vietata qualsiasi esportazione di rifiuti verso l'Antartico;
- è parimenti vietata qualsiasi esportazione di rifiuti destinata allo smaltimento dalla Comunità verso i Paesi o i Territori d'oltremare. In caso invece di un'esportazione di rifiuti destinati al recupero verso la medesima destinazione, si applicano le norme di cui all'art. 36 del Reg. CE n. 1013/2006 (divieto generale di esportazione, salvo casi particolari) per le categorie di rifiuti dettagliate nel primo comma del suddetto articolo. Negli altri casi si applicano le norme del titolo II (con particolare riferimento alle procedure di notifica e di autorizzazione preventiva scritta e di informazione generale).

Spedizioni di rifiuti illegali.

Tenendo presente quanto delineato finora, sempre l'art. 2 del Reg. CE n. 1013/2006 individua come illegale qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;
- in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento;
- in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale;
- in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 4322;
- per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 223 e 424, sia stato accertato che:
 - i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B;
 - l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;



- la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII.

1.2 Decreto Legislativo n. 152 del 24 marzo 2006.

Il d. lgs n. 152/2006 detta norme in materia ambientale, spaziando nei vari ambiti che tale materia può investire (difesa del suolo, lotta alla desertificazione, gestione delle risorse idriche, tutela dell'aria, riduzione delle emissioni nell'atmosfera, ecc.). Stante la portata e la rilevanza delle sue previsioni, esso è denominato in dottrina come Testo Unico Ambientale.

La parte quarta di tale decreto legislativo (artt. 177 – 266) disciplina in particolare la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. In tale ambito vengono considerati diversi aspetti e fattispecie, alcuni dei quali sono di interesse ai fini dell'attività istituzionale dell'Agenzia delle Dogane.

Le disposizioni contenute nella quarta parte del decreto devono poi essere coordinate con la legislazione comunitaria, e segnatamente con il Reg. CE n. 1013/2006, di cui si è già diffusamente parlato e che, stante la supremazia della legislazione comunitaria su quella nazionale, prevale in caso di contrasto.

Le spedizioni transfrontaliere.

L'art. 194 del d. lgs n. 152/2006 statuisce che *"le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del Reg. CE n. 1013/2006 e dal Decreto di cui al comma 4"*.

Il riferimento fondamentale della previsione nazionale è ovviamente al Reg. CE n. 1013/2006, mentre gli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 costituiscono un caso particolare relativo a fattispecie specifiche e limitate. Il decreto di cui al comma 4 dell'art. 194 in argomento deve essere emesso dal Ministro dell'ambiente, di concerto con altri Ministri e nel rispetto delle norme del Reg. CE n. 1013/2006, per disciplinare aspetti particolari previsti sempre dal medesimo regolamento.


Oltre alla previsione riportata, l'art. 194 in argomento detta poi ulteriori disposizioni di dettaglio, tra le quali la più rilevante è quella del sesto comma che, ai sensi e per gli effetti del Reg. CE n. 1013/2006, individua le Regioni e le Province autonome come Autorità competenti di spedizione e di destinazione ed il Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare come Autorità di transito e come corrispondente.

Disposizioni generali

Il campo di applicazione della parte quarta del d.lgs n. 152/2006 è delineato dall'art. 177, che statuisce come la stessa disciplini la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.

Il successivo art. 185 prevede di contro le esclusioni dal suddetto ambito di applicazione, tra le quali vanno segnalati i rifiuti radioattivi e i materiali esplosivi in disuso.

Il d.lgs n. 152/2006 classifica i rifiuti secondo modalità diverse da quelle del Reg. CE n. 1013/2006, distinguendoli *"secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi"*.



Un'elencazione analitica per ciascuna di queste quattro categorie è riportata nei vari commi dell'art. 184 del d.lgs n. 152/2006, ovvero negli Allegati dello stesso.

In particolare, dopo avere definito come rifiuti pericolosi *“quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto”*, il suddetto art. 184 statuisce che *“l'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183”*.

Il successivo art. 187 vieta poi, salvo particolari casi in deroga, di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Con il termine miscelazione deve intendersi anche la diluizione di sostanze pericolose.


L'art. 183 del d.lgs n. 152/2006 riporta le definizioni di riferimento per la particolare materia. Alcune delle stesse riprendono sostanzialmente quelle dell'art. 2 del Reg. CE n. 1013/2006, mentre altre se ne discostano parzialmente o introducono previsioni di dettaglio. Tra le suddette definizioni hanno particolare rilievo quelle di:

- **produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- **intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.

II SISTRI

A seguito del Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009 è stato introdotto nel nostro ordinamento il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI). A tale sistema, che consente la tracciabilità dei rifiuti dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale e che è gestito dal Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, devono iscriversi la maggior parte dei soggetti che operano nel particolare settore. In particolare, in base all'art. 188 ter del d.lgs n. 152/2006, l'iscrizione al SISTRI è obbligatoria per i produttori di rifiuti speciali pericolosi e per quelli di rifiuti speciali non pericolosi di una certa dimensione. L'iscrizione risulta invece facoltativa per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi di piccola dimensione, per quelli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi e per gli imprenditori agricoli che producono rifiuti speciali non pericolosi.

La piena entrata in operatività del sistema, inizialmente prevista per l'anno 2010, è stata più volte rinviata e in ultimo la Legge n. 134 del 7 agosto 2012, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge n. 83 del



22 giugno 2012 ne ha disposto la sospensione fino a “non oltre il 30 giugno 2013”. Tale sospensione è stata disposta “unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all’articolo 188 - ter del Decreto Legislativo n. 152/2006”.

Nelle more dell’entrata in operatività del SISTRI, restano in vigore le regole del sistema previgente, che prevedono l’utilizzo delle procedure cartacee, tramite i formulari di identificazione e il registro di carico e scarico previsti dagli artt. 190 e 193 del d.lgs n. 152/2006, e la vigenza della relativa disciplina, anche in materia sanzionatoria.

Documentazione

In base al combinato disposto dell’art. 190 del d.lgs n. 152/2006 e dell’art. 52 della Legge n. 134 del 7 agosto 2012, i soggetti che operano nel particolare settore della gestione dei rifiuti, nelle more dell’entrata in operatività del SISTRI, devono tenere **un registro di carico e scarico** su cui annotare le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Tali annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo, mentre i registri devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.

Il medesimo art. 190 dispone poi che:

- le informazioni contenute nel registro di carico e scarico devono essere rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo, qualora la stessa ne faccia richiesta;
- i registri di carico e scarico devono essere “numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti”.


In base all’art 193 i soggetti precitati che trasportano i propri rifiuti non pericolosi devono, fatte salve alcune eccezioni, **accompagnare gli stessi con un formulario di identificazione** riportante una serie di dati sull’operazione.

Tale formulario deve “essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmati dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni”.

In particolare il formulario deve riportare: nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell’istradamento; nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario di cui all’ art. 193 è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all’articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

Il codice CER



Come già accennato, ai sensi del d.lgs n. 152/2006, i rifiuti sono classificati (art. 184) in base alla loro origine (distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali) e sulla base delle caratteristiche di pericolosità (distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi).

Da un punto di vista operativo, il legislatore ha introdotto uno specifico elenco (Catalogo Europeo Rifiuti), ai sensi della Decisione 2000/532/CE e successive modifiche, all'interno del quale, in base alla tipologia d'attività, ogni rifiuto trova una sua precisa collocazione. L'elenco di tali codici identificativi (denominato CER 2002) è allegato alla parte quarta del d.lgs n. 152/2006 ed è articolato in 20 classi ognuna delle quali raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo.

A ciascun rifiuto viene assegnato un codice numerico di 6 cifre.

Ciascuna coppia di numeri identifica:

- Classe: settore di attività da cui deriva il rifiuto;
- Sottoclasse: processo produttivo di provenienza;
- Categoria: nome del rifiuto.

Esempio di codice CER:

Classe 06.00.00: rifiuti dei processi chimici inorganici;

Sottoclasse 06.09.00: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo;


Categoria 06.09.02: scorie fosforose.

La procedura precisa e articolata che aiuta ad assegnare correttamente i codici CER ai rifiuti è individuata nell'Allegato D del d.lgs n. 152/2006. Essa deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista. In linea generale, per codificare un rifiuto si devono rispettare criteri precisi in un ordine preciso:

- bisogna dapprima individuare il processo produttivo da cui si origina il rifiuto, in questo modo si identifica la prima coppia di cifre (classe);
- poi individuare la specifica fase dell'attività produttiva da cui si origina il rifiuto, da qui si identifica la seconda coppia di numeri (sottoclasse);
- infine caratterizzare il rifiuto individuando la sua descrizione specifica ed identificando così le ultime due cifre (categoria).

Da questa procedura consegue, per fare un esempio, che un rifiuto costituito da sacchetti in plastica non può essere codificato con CER 170203 (plastica da demolizione e costruzione) poiché questo identifica la classe dei rifiuti generati dalle operazioni di costruzione e demolizione edilizia ma sarà da codificare con il codice 150102 che identifica i rifiuti di imballaggio in plastica.

Il rifiuto sarà codificato con l'ausilio di un ente tecnico (ARPAL) o con l'ausilio di laboratori che produrranno apposita relazione tecnica.



Sistema sanzionatorio

Il titolo VI della parte quarta del d.lgs n. 152/2006 è dedicato al sistema sanzionatorio disposto per la particolare materia trattata.

- **Art. 255, abbandono di rifiuti**

L'articolo prevede, tra l'altro, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 3.000 (raddoppiati in caso di rifiuti pericolosi) per chi abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.

In considerazione del fatto che di particolare interesse per i fini istituzionali dell'Agenzia è il controllo della regolarità del traffico di rifiuti costituito da autoveicoli o da loro parti, ha un certo rilievo la previsione del secondo comma, che statuisce che *"il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta"*. Il citato comma 5 dell'art. 231 disciplina la cancellazione dal pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione, stabilendo che la stessa può avvenire esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale della casa costruttrice, che ha l'obbligo di comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e di consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA.

- **Art. 256, attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

L'articolo prevede, tra l'altro, che chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21635 del d.lgs n. 152/2006 è punito:

- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.

Di particolare interesse risulta inoltre la previsione del quinto comma, che dispone che *"chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti"*, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000.

Si configura un'attività di miscelazione non consentita quando si mischiano tra loro: specie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con dei rifiuti non pericolosi.

- **Art. 259, traffico illecito di rifiuti**

L'articolo sanziona con un'ammenda da € 1.500 a € 26.000 e con l'arresto fino a due anni *"chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento"*



(CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d)". La pena è aumentata in caso di rifiuti pericolosi.

Il citato art. 26, che individuava le fattispecie che costituivano traffico illecito di rifiuti, è stato peraltro abrogato ed il nuovo dispositivo da prendere in considerazione è quello dell'art. 2, lett. del Reg. CE n. 1013/2006.

- **Art. 260, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

L'articolo sanziona con la reclusione da uno a sei anni "*chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti*". Nel caso le attività illecite abbiano riguardato rifiuti ad alta radioattività, la pena è aumentata da tre a otto anni.

- **Art. 262, competenza**

L'articolo dispone che all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del d.lgs n. 152/2006 provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione di una particolare fattispecie per la quale la competenza va al Comune.


2. PROCEDURE SI SERVIZIO

Le indicazioni proposte si considerano applicabili:

- sia nel caso di dichiarazione doganale di esportazione sottoposta a VM/ CS/CD, dal Circuito Doganale di Controllo;
- sia nel caso di dichiarazione doganale di esportazione esitata CA dal Circuito Doganale di Controllo ma selezionata per il controllo autonomo a seguito di analisi dei rischi locali.

Da quanto sopra esposto discende che in linea generale l'accertamento doganale, nei casi ritenuti meritevoli di intervento, dovrà indirizzarsi verso le seguenti direttrici:

- verifica della regolarità e della completezza della documentazione presentata per l'esportazione con eventuale richiesta, al riguardo, di ulteriore documentazione (contratti, autorizzazioni, fatture, lettere di spedizione, ecc.) che possa confermare la liceità dell'operazione;
- verifica della origine del rifiuto anche attraverso il controllo delle eventuali autorizzazioni amministrative previste (es. Autorizzazione semplificata ambientale della Provincia o Iscrizione all'Albo nazionale gestori rifiuti);
- verifica della regolare notifica effettuata a tutte le Autorità competenti interessate, come disposto dal Reg. CE n. 1013/2006;
- verifica della regolarità dell'autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti interessate, ai sensi del Reg. CE n. 1013/2006;
- verifica delle modalità di effettuazione della spedizione dei rifiuti con riferimento a quanto specificato nella notifica o nel documento di movimento;
- verifica della correttezza delle procedure (di notifica e autorizzazione preventiva scritte o di informazione generale) a seconda dei casi adottate dall'operatore;



- verifica non solo della qualifica del soggetto speditore, ma anche di quella del destinatario della merce, che deve risultare idoneo a ricevere il particolare carico ed essere in possesso dei requisiti richiesti per lo smaltimento o il recupero;
- verifica del numero di operazioni pregresse effettuate dal soggetto esportatore e degli itinerari abitualmente utilizzati dalla stesso, al fine di verificare l'abitudine o meno dei soggetti intervenuti;
- verifica che la spedizione di rifiuti sia effettuata nel rispetto in particolare degli artt. 34, 36, 39, 40, 41 e 43 del Reg. CE n. 1013/2006 (procedure di esportazione);
- verifica che le modalità previste per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti non contrastino con la normativa comunitaria o internazionale;
- verifica del carico, al fine di accertare che non vengano poste in essere spedizioni con cosiddetti carichi di copertura o attraverso diciture elusive all'interno della documentazione (come ad esempio materie prime secondarie o pneumatici usati, etc.);
- verifica dell'esatta classificazione doganale dichiarata dei rifiuti oggetto della spedizione, con riferimento agli allegati del regolamento Reg. CE n. 1013/2006 ed al codice CER.

Analisi documentale

In sede di analisi documentale della dichiarazione di esportazione, i funzionari operanti, qualora la documentazione fornita dall'operatore economico ed allegata alla matrice risulti lacunosa o comunque non sufficiente, provvederanno a richiedere la produzione di ulteriore documentazione integrativa.

Detta richiesta dovrà avvenire mediante notifica al dichiarante (preferibilmente con la procedura di cui all'art. 40 T.U.L.D. od eventualmente tramite PEC) di apposita comunicazione formale in tal senso, emessa ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e dell'art. 62 del CDC.

In tale comunicazione dovrà essere chiaramente indicata la circostanza che fino al momento della presentazione della documentazione richiesta, la merce non potrà lasciare gli spazi doganali (sospensione dello svincolo) e che, in ogni caso, l'Ufficio si riserva sia la possibilità di richiedere la produzione di documentazione ulteriore, qualora tale necessità discenda dall'esame di quella appena richiesta, sia la possibilità di disporre l'effettuazione di una specifica verifica del carico (VM/CS).

Nel sistema AIDA verrà evidenziata l'attività attraverso apposita registrazione: "controllo non eseguibile - richiesta documenti".

Nel caso in cui la documentazione da esaminare si riveli di difficile comprensione o assolutamente complessa sarà opportuno assumere appositi contatti con i funzionari addetti all'Antifrode che hanno seguito appositi corsi di formazione, ovvero, sempre attraverso detti funzionari, con organismi tecnici (vedi sotto) per i necessari chiarimenti.

Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti con destinazione Repubblica Popolare Cinese (Paese al quale non si applica la decisione OCSE), si rammenta che a seguito di invito della UE ad indicare le procedure a cui sottoporre le spedizioni di rifiuti non pericolosi di cui agli allegati III o III A del Reg. 1013/2006, la Cina ha fornito (Questionario 2013) le procedure che legittimano l'ingresso dei rifiuti (tra questi anche dei rifiuti di plastica codice B3010) nel proprio territorio.

In particolare, l'Autorità cinese ha indicato tre documenti che obbligatoriamente devono accompagnare la spedizione di rifiuti verso la Cina:

- licenza MEP (già licenza SEPA), rilasciata agli impianti di riciclaggio cinesi dal Ministero per la Protezione Ambientale e relativa all'importatore/recuperatore dei rifiuti inviati;



- licenza AQSIQ, che viene rilasciata dall'ufficio dell'Amministrazione Generale della Supervisione della Qualità, Ispezione e Quarantena (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) del Ministero della Protezione dell'Ambiente della Repubblica Cinese - Dipartimento di Protezione Ambientale - dove si sottolinea che il titolare della licenza deve essere l'esportatore/persona che organizza la spedizione;
- certificato di ispezione pre-imbarco, emesso dal China Certification Inspection Group (CCIC), a favore dell'esportatore/persona che organizza la spedizione.

L'Istituto CCIC, è un mero ente di sorveglianza con compiti ispettivi e di certificazione, il cui intervento, come nel caso di specie, è richiesto, al fine di stabilire la qualità dei rifiuti destinati in Cina, secondo lo standard qualitativo cinese (GB 16487-2005) stabilito dalle norme asiatiche. L'autorità cinese competente nella materia della protezione dell'ambiente, General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China (AQSIQ), attraverso la statuizione n. 112/2007 ha decretato che, a partire dal 1 settembre 2007, per importare rifiuti da 39 paesi terzi (tra cui l'Italia), le società estere devono richiedere un'ispezione preventiva all'imbarco, a soggetti autorizzati dalla medesima autorità cinese. I rifiuti che non vengono ispezionati prima dell'imbarco e che non hanno ottenuta idonea certificazione non possono entrare nel territorio asiatico. Nell'allegato 1 al documento n. 112/2007 è riportato l'elenco degli istituti certificatori riconosciuti dall'AQSIQ, distinti per area operativa. Tra questi la CCIC MARSEILLE SARL (FRANCE con competenza territoriale anche per l'Italia).

Controllo fisico delle merci

All'atto della verifica fisica delle merci, in considerazione della obiettiva difficoltà di classificazione del "rifiuto" gli Uffici delle Dogane e le competenti SOT, qualora lo si ritenga opportuno provvederanno a richiedere l'intervento attraverso i Servizi Antifrode di personale tecnico specializzato (ARPAL, Corpo Forestale dello Stato, N.O.E. Carabinieri, Laboratorio Chimico di Genova) al fine di consentire l'immediata attribuzione al prodotto in esportazione, riscontrato quale rifiuto, del codice identificativo C.E.R..

Al proposito si ricorda che l'Agenzia delle Dogane per particolari tipologie di rifiuto ha stipulato con i previsti Consorzi (PolieCo – Ecopneus) appositi protocolli di intervento a cui gli Uffici dovranno attenersi (vedasi note prot. n. 49260 del 18.04.2012 e prot. n. 90760 del 24.07.2012 dell' Ufficio Centrale Antifrode).

Sempre al medesimo fine (attribuzione al prodotto in esportazione del codice identificativo C.E.R.) qualora ritenuto necessario gli Uffici provvederanno, in contraddittorio con il dichiarante, al prelievo di un campione rappresentativo dell'intera spedizione (secondo le modalità concordate con i predetti organi tecnici) ai fini del successivo accertamento analitico del prodotto e secondo le procedure di cui agli artt. 61 e ss. TULD.

Il prelievo del campione qualora destinato al locale Laboratorio Chimico delle Dogane verrà preceduto da contatti diretti con la specifica Area al fine di determinare le modalità corrette di campionamento. Il "quesito di analisi" richiederà espressamente anche la attribuzione del codice CER.

Dell'avvenuto campionamento verrà fatta menzione nel sistema AIDA attraverso l'apposita funzione "merce in analisi".

Si rappresenta ancora che qualora accordi o prassi consolidati in sede locale consentano agli Uffici Antifrode di avvalersi della collaborazione di soggetti tecnici terzi rispetto alle Dogane, anche per le analisi,

si potrà continuare a procedere in tal senso stante anche la necessità di non congestionare ulteriormente la struttura chimica di Genova (cfr. art. 61 TULD).

Trattasi ovviamente di analisi preventiva ai sensi dell' art. 61 comma 2, del TULD versando in tema di accertamento relativo a "divieto di esportazione".

Va da se, che qualora il sospetto, in ordine all'effettiva presenza di rifiuti all'interno di una spedizione emerga solo all'atto della verifica fisica, i funzionari operanti potranno richiedere una seconda "messa a disposizione" del container al fine di procedere ad un controllo più approfondito, secondo le modalità appena descritte e ferme restando le necessarie misure di sicurezza.

Per evidenti motivi di trasparenza dell'azione amministrativa di tale necessità dovrà essere data notizia alla parte con specifica comunicazione, notificata preferibilmente ex art. 40 T.U.L.D. od eventualmente tramite PEC.


Nei casi, invero quantitativamente limitati e **del tutto eccezionali (e tali devono essere considerati)**, in cui, per motivi di sicurezza dei luoghi di lavoro o per mancanza di specifiche attrezzature, la verifica fisica non possa essere condotta all'interno degli spazi doganali in cui la merce si trova (e fatta salva ogni ulteriore valutazione da parte delle strutture di terzo livello in ordine al mantenimento delle autorizzazioni amministrative rilasciate in capo ai gestori dei relativi spazi), il trasferimento sarà consentito esclusivamente verso **una struttura abilitata alla gestione dei rifiuti**, attraverso la emissione di nuovi formulari secondo le modalità di legge. Infatti la natura di rifiuto che si sospetta anche a seguito della prima apertura del contenitore ne esclude la libera movimentazione.

Conseguentemente la parte dovrà essere debitamente avvisata con comunicazione notificata preferibilmente ai sensi dell'art. 40 del TULD od eventualmente tramite PEC del fatto che:

- ai sensi dell'art. 69 C.D.C., ai fini della verifica doganale, tutte le manipolazioni rese necessarie dalla visita stessa o dal prelievo di campioni sono effettuate dal dichiarante a sua cura e spese, sotto la vigilanza dell'Autorità Doganale;
- in ogni caso, la merce non può essere rilasciata all'avente titolo fino al momento in cui, con piena soddisfazione dell'Autorità Doganale, tali attività di controllo non sono terminate;
- al mero fine di agevolare le esigenze dell'utente e previa presentazione di specifica istanza in tal senso, potrà essere autorizzata la temporanea reintroduzione delle merci sul territorio dello Stato affinché vengano trasportate (nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di movimentazione di rifiuti eventualmente applicabili) presso un luogo a ciò idoneo indicato direttamente dalla parte al fine di essere ivi sottoposti – ad onere, cura e spese della medesima - a verifica fisica da parte dell'Autorità Doganale.

Qualora il luogo indicato dalla parte si trovi nell'ambito della circoscrizione territoriale di altro Ufficio Doganale, il trasporto dovrà essere effettuato anche con scorta di documento A/20 e le attività di verifica verranno richieste alla Dogana territorialmente competente.

E' appena il caso di sottolineare che l'autorizzazione alla reintroduzione della merce sul territorio dello Stato (presso struttura qualificata) per la sola effettuazione della verifica doganale non comporta l'annullamento della dichiarazione di esportazione e che, conseguentemente, qualora a seguito di tale attività la spedizione risulti conforme alle vigenti disposizioni, la stessa potrà procedere verso l'estero scortata dalla medesima dichiarazione doganale (DAE) a suo tempo presentata, debitamente annotata con il risultato della verifica.



Attività di polizia giudiziaria

Se, a seguito delle attività di controllo svolte, venisse accertato che la merce dichiarata per l'esportazione costituisce, in realtà, una "spedizione illecita transfrontaliera di rifiuti" (ai sensi dell' art. 2 del Reg. CE n. 1013/2006), i funzionari procedenti dovranno immediatamente relazionare la competente A.G. (ex art. 347 CPP e art. 325 TULD), trasmettendo specifica informativa di reato per la violazione del TUA, che verrà opportunamente corredata, oltre che con le valutazioni degli organi tecnici, da un robusto e particolareggiato "reportage fotografico".

Nella stessa notizia di reato verranno altresì proposte al PM, qualora ne ricorrano le condizioni, le misure sanzionatorie previste dall'art. 25 undecies del d.lgs 231/2001 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" come ricordato dall'Ufficio Centrale Antifrode con prot. n. 63127 del 25.05.2013.

Pare opportuno inoltre, soprattutto nel caso in cui il "corpo del reato" sia costituito da quantitativi elevati di rifiuti prendere preventivi contatti con la Procura per predeterminare le attività legate alla successiva gestione del carico.


Poiché dopo l'intervento del Pubblico Ministero, la polizia giudiziaria "*compie gli atti ad essa specificamente delegati ed esegue le direttive del PM inquirente*" le attività di P.G. successive alla notizia di reato verranno necessariamente concordate con il titolare del procedimento penale in corso.

Per quanto concerne la **destinazione** della merce riscontrata in violazione alle norme di settore, è da significare come gli esiti degli accertamenti condotti per il tramite dei sopranominati organi tecnici, compresa la eventuale campionatura dei prodotti effettuati secondo le descritte modalità doganali (artt. 61 e ss. TULD), già di per sé siano idonei a costituire elemento probatorio. Formandosi, poi, la prova nel corso del dibattimento, l'eventuale escussione testimoniale dei funzionari tecnici che li hanno condotti garantisce, in sede processuale, il necessario apporto probatorio ai fini della decisione (ciò vale, in particolar modo, nel caso in cui la classificazione di una merce quale rifiuto derivi dal mero esame visivo della stessa, come ad esempio accade in caso di esportazione di motori percolanti olii minerali ovvero nel caso in cui la violazione risulti collegata ad una carenza e/o falsità della documentazione di accompagnamento). Da quanto sopra, ne discende in tema di "sequestro probatorio" ex art. 354 c.p.p. la **non necessarietà** dello stesso (salvo casi del tutto eccezionali) nel corso delle attività di PG in via di svolgimento.

Analogamente, salvo contrario avviso del PM titolare del procedimento, potrebbe apparire altresì **non necessario** procedere a "sequestro preventivo" delle merci pertinenti il reato ex art. 321 c.p.p.

Infatti premesso che:

- di regola, i rifiuti illegalmente dichiarati per l'esportazione si trovano depositati ai sensi dell'art. 171 TULD "*In attesa dell'uscita dal territorio doganale, le merci dichiarate per la esportazione definitiva possono essere custodite nei magazzini di temporanea custodia di cui agli articoli 96 e seguenti, sotto osservanza delle disposizioni stabilite nei detti articoli, in quanto applicabili*" in




- "spazi doganali" gestiti da enti ed imprese autorizzati in propri locali od aree (terminal portuali/depositi doganali portuali) con gli obblighi previsti dagli artt. 96 e ss del TULD;
- ai sensi dell' art. 47 del Codice Doganale Comunitario (Reg. CE 2013/92) "le merci non possono essere rimosse, senza l'autorizzazione dell'autorità doganale, dal luogo in cui sono state inizialmente collocate" e ai sensi dell'art. 18 del TULD "Il carico, lo scarico, l'imbarco, lo sbarco ed il trasbordo delle merci lungo la linea doganale e negli aeroporti debbono essere effettuati con il permesso della dogana e secondo le modalita' dalla stessa stabilite" e, pertanto, le stesse restano sotto vigilanza doganale;
- i recinti di Temporanea custodia sono recintati ed i varchi portuali risultano vigilati dalla Guardia Di Finanza, per l'attività di riscontro ex art. 21 TULD, con presidi sia fissi che mobili;
- i Terminal portuali e/o i depositi doganali portuali a tutti gli effetti risultano **detentori delle merci ivi custodite** sia ai fini civilistici (artt. 1177 e 1766 c.c.) sia ai fini doganali (art. 796 quinquies Disposizioni di attuazione del CDC – Reg. CE 2454/93 e artt. 96 e ss. TULD) e pertanto sugli stessi gravano i relativi obblighi di carattere generale e, nel caso specifico, quelli particolari derivanti dalla normativa comunitaria (Reg. CE 1013/2006) e nazionale (d.lgs 152/2006) in materia di rifiuti;
- le concessioni rilasciate dall'Autorità Portuale di aree e banchine in ambito portuale per l'esercizio di operazioni portuali ai sensi degli artt. 16 e 18 della legge n. 84 del 1994 conferiscono all'impresa autorizzata il diritto di utilizzare aree demaniali e banchine in esclusiva, per l'espletamento delle operazioni portuali, con organizzazione, mezzi e personale proprio per la movimentazione/carico/scarico di contenitori;

potrebbero non ravvisarsi i presupposti che legittimano il sequestro preventivo su iniziativa della P.G. (art. 321, commi 1 e 3 bis, c.p.p.) ossia: "il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero possa agevolare la commissione di altri reati e la ricorrenza di una situazione di urgenza tale da non consentire di attendere l'intervento del PM".

In conclusione: la valenza probatoria degli accertamenti posti in essere per il tramite di tecnici specializzati, la circostanza che i rifiuti, presenti all'interno degli spazi doganali ed oggetto di accertamento risultano di vietata esportazione, pur restando gli stessi idonei alla circolazione sul territorio dello Stato (se trasportati da soggetti in possesso di idonee autorizzazioni in funzione del codice C.E.R. ad essi attribuito) o comunque "gestibili" ex artt. 181 e ss. d.lgs 152/2004, fino allo smaltimento o alla bonifica degli stessi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e con oneri a carico non dell'Erario ma del soggetto che ne ha tentato l'illecita esportazione ai sensi del art. 24 del Reg. CE n. 1013/2006, unitamente alla mancanza dei presupposti di legittimità per il sequestro preventivo, portano a concludere per la **non necessarietà** di provvedimenti cautelari nel corso delle attività di indagine di cui trattasi.

Nei casi di specie quindi sarà cura degli Uffici delle Dogane (che **non** effettueranno attività di sequestro ex art. 321 comma 3 bis e/o art. 354 c.p.p., per i motivi sopra rappresentati), sia nel caso in cui la violazione derivi da irregolarità documentali sia nel caso in cui si riscontri una falsa dichiarazione di specie (es. prodotti dichiarati beni o MPS e riconosciuti rifiuti in sede di verifica), segnalare alla competente Procura, nella nota di accompagnamento della CDR, dette circostanze (mancato sequestro preventivo di iniziativa, localizzazione delle merci all'interno di recinti/depositi TC e individuazione del Terminalista/Magazziniere portuale detentore delle merci). Con la medesima nota verrà altresì segnalato, per le opportune valutazioni, che a parere della Dogana il Terminalista o il deposito portuale, pur non coinvolto nelle attività illecite, in qualità di detentore ha assunto gli oneri e le responsabilità di cui all'art. 188 del d.lgs



152/2004, salvo eventuale diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti interessati. (sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. III, ordinanza 23112 del 2012).

Peraltro, si è osservato che in diverse occasioni (nei casi di violazioni caratterizzate dalla mancanza di idonea documentazione per l'esportazione) le Procure della Repubblica di Genova e di La Spezia, laddove possibile, hanno disposto il dissequestro dei rifiuti di cui è stata tentata l'esportazione, previa diffida, ex art. 650 CP nei confronti dell'indagato, a procedere, a suo esclusivo onere, cura e spese, allo smaltimento ovvero alla loro bonifica dei rifiuti secondo le modalità di legge, ad ulteriore riconferma della non necessità del sequestro preventivo.

Restano esclusi dalla predetta procedura, dovendosi invece procedere a sequestro preventivo ex art. 321 CPP, tutti quei casi in cui i rifiuti si rivelino, all'atto dell'accertamento, particolarmente pericolosi (**es. rifiuti radioattivi, esplosivi, etc.**) la cui natura violenta e/o nociva richieda l'intervento di organi specializzati (es. Vigili del fuoco, Enea etc.). A maggior ragione in tali circostanze si rende necessario un preventivo coordinamento operativo con la Procura della Repubblica competente.

Contrariamente, nel caso in cui il PM titolare del procedimento ritenga comunque opportuno procedere al sequestro preventivo della merce (su delega) verranno eseguite le istruzioni dettate dallo stesso cui, tuttavia, verrà tempestivamente segnalato, al fine di evitare l'accumularsi di elevate spese di custodia a carico dell'Erario, di valutare la possibilità di procedere al dissequestro dei rifiuti in capo al detentore (sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 26196 del 22.04.2010).

Nei casi in cui **non** venga operato il sequestro (di iniziativa e/o su delega) dei prodotti, accertati come "rifiuto di cui non è consentita la spedizione transfrontaliera", i funzionari doganali operanti provvederanno, sentito il PM titolare dell'indagine, a:

Ulteriori adempimenti doganali

- comunicare al dichiarante: la non conformità delle merci alla normativa di settore, la definitiva non svincolabilità della dichiarazione doganale, non potendo le merci essere assoggettate al regime richiesto ed, infine, l'invito a provvedere alla ripresa, al recupero ovvero allo smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE n. 1013/2006;
- comunicare alla Autorità di Spedizione i fatti affinché, in caso di inerzia del responsabile, si attivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Reg. CE n. 1013/2006;
- segnalare all'Ufficio doganale di Esportazione la irregolarità ai fini dell'annullamento della dichiarazione doganale di esportazione (cfr. art. 75 lett. a, 2 trattino CDC e art. 250 punto 2, DAC), nel caso di "bolletta staccata" detta richiesta verrà effettuata dopo aver inserito l'esito del controllo nel sistema AIDA (annotazione "uscita respinta" nel sistema AES), ai sensi degli artt. 251 punto 2, lett. A, u. capoverso e 793 bis e ss. delle DAC (vedasi tra l'altro nota prot. 169792/RU del 23/12/2009 DCGT);
- emettere apposito "allerta per merce respinta all'esportazione" a beneficio degli altri Uffici Doganali, secondo le consuete modalità;

ed infine



- emettere apposita comunicazione destinata al terminalista/depositario ed al vettore (agenzia di navigazione) specificando che le merci riscontrate come non esportabili saranno restituite alla parte previo “annullamento o richiesta di annullamento della dichiarazione doganale” , che la Dogana non assume responsabilità circa gli oneri di custodia e/o ulteriori spese, che trattandosi di “rifiuto” i prodotti possono circolare esclusivamente secondo le previste modalità di legge ed infine che, nel caso di mancato ritiro da parte dello speditore secondo le predette modalità, i rifiuti dovranno essere prontamente smaltiti non potendo gli stessi essere mantenuti all’interno del terminal.

All’atto della “ripresa” dei rifiuti, che comunque dovrà avvenire nel rispetto della normativa di settore, l’Ufficio provvederà ad informare del ritiro, per eventuali controlli, il Comando NOE dei Carabinieri territorialmente competente, nel caso in cui gli stessi vengano spediti presso un raccoglitore e non immediatamente destinati al recupero o allo smaltimento.

Nella compilazione della BDA verrà valorizzato il campo “notizia di reato” e “fermo amministrativo” con indicazione delle quantità dei rifiuti nell’apposita casella.

Per ultimo, sul punto si richiamano (per ora esclusivamente a fini informativi in quanto ancora non emanati i necessari Decreti attuativi) le recenti innovazioni legislative proposte dal Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 art. 9 punti 3 septies e ss. convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44, che recita *“I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto oggetto di sequestro. L'autorità giudiziaria dispone l'acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento, procedendo ai sensi dell'articolo 392, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale.*

I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies, ove i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato dall'autorità giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il ricavato della vendita, detratte le spese sostenute per il trattamento, il compenso del curatore e per le connesse attività, è posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, fino al termine del processo” .

IL GRUPPO DI LAVORO

- De Vecchis Ezio
- Rosini Daniela
- Roccasalva Alessandro
- Ricci Mirco
- Cilio Laura
- Pittaluga Francesco
- Bogliolo Mario

